

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

(approvato dal Consiglio di istituto, in data 15 maggio 2008)

Premessa La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ogni componente, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi generali dell'ordinamento italiano. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani e delle giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

ART. 1 Assemblee di classe e d'Istituto. Sono riconosciute agli studenti e alle studentesse due ore di assemblea di classe ogni mese, fatta eccezione per il mese giugno, ed un'assemblea di istituto per quadrimestre secondo quanto previsto dalla normativa.

L'assemblea di classe viene convocata dai/dalle rappresentanti di classe sulla base di un ordine del giorno, previa concessione delle ore richieste da parte dei/delle docenti interessati/e e autorizzazione del/la Dirigente Scolastico/a. La richiesta va presentata almeno cinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento. Di norma è privilegiato il criterio della rotazione sia per quanto riguarda i giorni della settimana che i/le docenti.

I/le docenti interessati/e sono tenuti/e a garantire adeguata sorveglianza all'esterno dell'aula. I/le rappresentanti di classe curano la redazione di un verbale di assemblea, che verrà conservato in presidenza.

L'assemblea d'Istituto è convocata dal/la Presidente del Comitato studentesco o da un rappresentante d'Istituto, di loro iniziativa, su richiesta della maggioranza dei membri del Comitato o su richiesta di almeno il 10% degli studenti e delle studentesse dell'Istituto. L'eventuale intervento di esperti esterni deve essere preventivamente autorizzato dal/la Dirigente Scolastico/a. La richiesta di assemblea di istituto va inoltrata al/la Dirigente Scolastico/a almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea. Anche per le assemblee di istituto deve essere redatto verbale, che sarà conservato in Presidenza e messo a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

ART.2 Partecipazione alle assemblee. I/le rappresentanti di classe ed i/le componenti del Comitato studentesco garantiscono l'ordinato e democratico esercizio dei diritti dei partecipanti. Gli studenti e le studentesse che non intendono prendere parte alle assemblee di istituto, sono tenuti a comunicarlo al/la Dirigente Scolastico/a almeno tre giorni prima dell'assemblea stessa, affinché possano essere loro garantite le attività didattiche sostitutive.

ART.3 Manifestazioni pubbliche. La partecipazione degli studenti e delle studentesse a manifestazioni pubbliche durante l'orario di lezione è subordinata al rilascio di apposito nulla osta da parte del/la Dirigente Scolastico/a che, dopo aver consultato il Comitato degli studenti e delle studentesse, deve valutare la rilevanza sociale, culturale e formativa dell'iniziativa e fornire tempestiva comunicazione alle famiglie. La richiesta deve essere presentata, salvo casi eccezionali di necessità e di urgenza, con almeno 5 giorni di anticipo. Le assenze relative alla partecipazione alla manifestazione verranno giustificate individualmente con la dicitura "assenza per manifestazione".

Art. 4 Astensioni collettive. L'astensione collettiva dalle lezioni per motivi di protesta, rivolta sia a presunti disservizi scolastici sia a scelte di tipo politico ed ideologico, non essendo un diritto, si configura come una mera libertà, cioè un comportamento non penalmente sanzionato che può però avere rilevanza dal punto di vista disciplinare. A fronte di astensione collettiva dalle lezioni nella forma di autogestione la Presidenza si attiverà per concordare, in accordo con la rappresentanza studentesca, il programma delle attività dei gruppi di lavoro negli spazi da utilizzare, per garantire agli studenti che non aderiscono il pieno esercizio del diritto allo studio e per informare le famiglie, specificando l'impossibilità di effettuare una normale sorveglianza sulle attività degli studenti. Non viene in alcun modo tollerato alcun atteggiamento lesivo della dignità delle persone e del patrimonio

scolastico. L'assenza delle lezioni (autogestione) dovrà essere giustificata sul libretto delle assenze con la dicitura:

per i/le minorenni: "Sono a conoscenza che mio/a figlio/a ha aderito all'autogestione (firmato dall'esercente la potestà dei genitori).

per i/le maggiorenni: "Adesione all'autogestione" (firmato dall'allievo/a)

ART.5 Utilizzazione dei locali scolastici. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di associazione riconosciuto dallo Statuto dello Studente e della Studentessa, i locali della scuola possono essere utilizzati per trattare tematiche di interesse scolastico, culturale e sociale, purchè comuni ad un gruppo di studenti e studentesse. Le modalità di richiesta dei locali (ad esclusione delle aule di informatica e dei laboratori, utilizzabili solo alla presenza di un docente) sono le seguenti:

- richiesta scritta e motivata da presentare al/la Dirigente scolastico/a almeno 5 giorni prima, salvo casi eccezionali di necessità e di urgenza. Nel caso di utilizzo protratto per più giorni la richiesta deve essere accompagnata da un piano delle attività.
- rispetto dell'orario di apertura dell'edificio
- rispetto dei divieti relativi al fumo ex legge provinciale n.8/2004. Il non rispetto della norma comporta la revoca della concessione d'uso
- la presenza di estranei/e nella scuola durante il periodo di utilizzo deve essere autorizzata dal/la Dirigente Scolastico/a volta per volta.

ART.6 Obbligo di vigilanza. Gli alunni e le alunne entrano ed escono solo dalla porta principale; è possibile sostare nell'atrio della scuola a partire dalle 7.40.

Gli alunni e le alunne entrano in classe entro il suono della seconda campana (7.50). Qui vengono accolti dai docenti in orario, presenti già dal suono della prima campana (7.45). I collaboratori scolastici garantiscono il regolare ingresso degli alunni nella scuola.

I docenti della prima ora annotano sul registro di classe il nome degli alunni assenti, dopo il suono della seconda campana.

Gli alunni in ritardo, se non espressamente autorizzati in quanto pendolari, non sono ammessi alle lezioni e non sono ammessi a scuola fino all'inizio della seconda ora di lezione. Il ritardo viene indicato ® nel registro e deve essere giustificato. Le entrate successive alla I ora di lezione e le uscite anticipate vengono giustificate dal/la dirigente scolastico/a o, in sua assenza, dal/la docente vicario/a o da uno dei collaboratori o delle collaboratrici. Onde evitare inutili perdite di tempo i libretti delle giustificazioni vanno depositati in bidelleria prima dell'intervallo e ritirati successivamente I coordinatori o le coordinatrici di classe controllano periodicamente assenze, ritardi, entrate ed uscite. In caso di numero eccessivo o di dubbi sulla autenticità delle firme verranno avvisati i genitori degli alunni e delle alunne interessati/e.

Per gli alunni e le alunne che accumulano reiterati ritardi vengono applicate le sanzioni previste dal Regolamento di Istituto:

- Reiterato ritardo ai danni del regolare svolgimento delle lezioni: ammonimento scritto del dirigente e comunicazione alle famiglie;
- Grave reiterarsi del ritardo: esclusione dell'alunno/a da una o più attività extrascolastiche su decisione del consiglio di classe e/o sospensione.

Le assenze dalle lezioni devono essere limitate nella maniera più responsabile; esse possono incidere, oltre che sulla condotta, anche sul profitto, in quanto pongono gli/le insegnanti nella condizione di non avere sufficienti oggettivi elementi di giudizio per stabilire il grado di profitto scolastico dei singoli alunni, ai fini delle valutazioni; di ogni assenza, comunque, a qualunque titolo dovuta, va presentata per iscritto la motivazione sul libretto delle giustificazioni. L'assiduità della frequenza scolastica è considerata, comunque, elemento positivo di valutazione, anche in sede di scrutinio finale, soprattutto per l'assegnazione del "credito scolastico" agli studenti .

Le assenze dovute a malattia devono essere giustificate con certificato medico, se superiori ai 5 giorni.

Durante l'intervallo gli studenti e le studentesse non possono allontanarsi dall'edificio scolastico e dalle sue pertinenze. Al termine dell'intervallo gli studenti e le studentesse devono rientrare disciplinatamente nella propria classe e attendere l'insegnante. In caso d'assenza di un insegnante, la porta della classe dovrà rimanere aperta fino all'arrivo dell'insegnante incaricato della sostituzione.

I/le docenti sono tenuti/e a :

- **non lasciare incustoditi** gli alunni e le alunne, soprattutto se minorenni, sia durante le attività scolastiche che extrascolastiche. Durante le lezioni, in caso di forza maggiore, il/la docente provvederà ad affidare momentaneamente la sorveglianza ad un collaboratore o ad una collaboratrice scolastico/a;
- **evitare che gli/le alunni/e escano** dalle classi durante le ore di lezione, tranne che nei casi di estrema urgenza. In tali ipotesi va comunque evitata l'uscita contemporanea di più alunni/e e vanno annotate sul registro di classe l'ora di uscita e di rientro;
- **evitare che gli/le alunni/e** accedano da soli/e o **permangano in sala docenti**;
- **vigilare al fine di evitare il danneggiamento di strutture**, suppellettili, attrezzature, dispositivi di allarme antincendio, etc;
- **rispettare** scrupolosamente, durante l'intervallo, **il piano di sorveglianza** predisposto;
- **accompagnare gli/le alunni/e nei laboratori** ed in palestra, per lo svolgimento delle attività didattiche e ricondurli/e, al termine delle stesse, nelle rispettive classi, in tempo utile per garantire il regolare avvio della lezione successiva;
- **garantire adeguata sorveglianza all'esterno dell'aula** o dell'auditorium, in caso rispettivamente di assemblea di classe o di istituto.

Gli accessi ai laboratori di informatica ed alla biblioteca sono regolamentati rispettivamente dal **PUAM** e dal **Regolamento della Biblioteca**, che si raccomanda di seguire con attenzione.

ART.7 Giustificazioni. Gli studenti e le studentesse che hanno compiuto il diciottesimo anno di età presentano al/la docente la giustificazione per assenza sottoscritta personalmente. I/le minorenni sono tenuti/e a presentare la giustificazione firmata da uno dei genitori o da chi ne ha la rappresentanza legale. Assenze o ritardi ripetuti o non adeguatamente giustificati, saranno debitamente verificati dal coordinatore o dalla coordinatrice di classe_e, salvi i casi previsti dall'art.3 comma 7 dello Statuto dello Studente e della Studentessa, verranno comunicati ai genitori. Procedura analoga sarà seguita nel caso di reiterate richieste di uscita anticipata.

ART.8 Informazioni sul rendimento scolastico. Lo studente/la studentessa nonché i genitori o i rappresentanti legali hanno diritto a una chiara informazione sul rendimento scolastico. I genitori o i rappresentanti legali vengono informati sul rendimento scolastico dello/a studente/ssa attraverso due udienze pomeridiane e orari individuali di ricevimento.

Oltre alle valutazioni quadrimestrali, l'Istituto provvede a consegnare alle famiglie una scheda informativa sul rendimento infraquadrimestrale nei mesi di novembre e di aprile. In caso di successo formativo dubbio o, comunque, di evidente scarso rendimento, alle famiglie è inviata, entro la fine del mese di aprile, una specifica lettera informativa. Le comunicazioni di cui sopra e tutte le altre informazioni relative all'andamento didattico, sulla base dell'art. 3 comma 7 dello Statuto dello Studente e della Studentessa, non verranno effettuate se i genitori presenteranno espressa rinuncia o se lo studente maggiorenne si opporrà per iscritto.

ART.9 Divieto di fumo. Sulla base della legge provinciale del 25 novembre 8/2004 è fatto divieto assoluto di fumare in tutti i locali della scuola e in tutti i luoghi aperti di pertinenza della stessa. Non è prevista nemmeno la creazione di locali per fumatori all'interno dell'edificio scolastico. Questo divieto vale anche per gli estranei e per gli enti o le associazioni che utilizzano le strutture della scuola per attività extrascolastiche.

Spetta al/alla Dirigente Scolastico/a e ai/alle responsabili incaricati/e o alle persone da lui/lei delegate vigilare sull'osservanza del divieto di fumo. La mancata osservanza del divieto darà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa provinciale vigente e riportate nel paragrafo relativo alle "sanzioni disciplinari".

ART.10 .Divieto di uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici. Sulla base della Circolare Ministeriale n.362 del 1998, recepita dal Consiglio Provinciale con mozione nr 323/01, e delle Linee di indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione del 15/03/07, è vietato l'uso dei cellulari nelle aule dell'istituto durante le ore di lezione. La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare (vedi art. 18 del Regolamento di Istituto). Il/la docente può ritirare temporaneamente il cellulare (o altro dispositivo elettronico) e riconsegnarlo al termine della lezione. In caso di reiterata o grave violazione della norma, il/la docente può ritirare il telefono cellulare (o altro dispositivo elettronico), e consegnarlo al/la dirigente scolastico/a, il/la quale, dopo aver consegnato la scheda telefonica all' alunno/a, restituirà il cellulare (o altro dispositivo elettronico), solo previa espressa richiesta della famiglia. Resta fermo che, durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali urgenti esigenze di comunicazione tra alunni/e e famiglie potranno essere sempre soddisfatte, previa

autorizzazione del/la docente. La scuola continuerà in ogni caso a garantire, come è sempre avvenuto, la possibilità di comunicazione tra famiglie e alunni/e mediante gli uffici di segreteria e di presidenza. Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività di insegnamento, vale anche per il personale docente, come già previsto con precedente circolare ministeriale (n. 362/1998) .

ART.11 Viaggi di istruzione e soggiorni studio. Per quanto riguarda i viaggi d'istruzione trovano applicazione i criteri approvati dalla Giunta Provinciale in materia. Va inoltre precisato che:

1. la responsabilità didattica della proposta è del/la docente
2. la proposta deve avere attinenza con i programmi svolti nell'anno scolastico o, comunque, con il curricolo e deve essere inserita nel POF dell'Istituto, con relativa scheda finanziaria.
3. la proposta deve esplicitare analiticamente l'intero svolgimento del viaggio con l'indicazione delle attività che si intendono svolgere e dei luoghi da visitare.
4. numero di accompagnatori: se è previsto il pernottamento due docenti per classe o almeno tre per due classi.
5. gli/le insegnanti accompagnatori/trici, possibilmente di sesso diverso, vengono individuati/e dal consiglio di classe, preferibilmente tra i promotori o le promotrici dell'iniziativa, seguendo, per quanto possibile, il criterio della rotazione (possibilmente non più di due viaggi o soggiorni per anno scolastico per ogni docente)
6. i viaggi di istruzione di più giorni (fino a 5 giorni di cui tre scolastici più due festivi) sono riservati agli alunni delle classi terminali di IPSCT e Liceo.

Il progetto analitico predisposto dal responsabile viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di Classe allargato alla componente genitori. Salvo casi eccezionali, di norma, per poter effettuare il viaggio/soggiorno, è richiesta la partecipazione di almeno il 70% degli alunni e delle alunne della classe interessata.

Al termine dell'iniziativa i/le docenti sono tenuti a consegnare:

- il rendiconto delle spese effettuate ed eventuale documentazione giustificativa
- la relazione finale sull'andamento dell'iniziativa, secondo apposito modello.

ART. 12 Attività integrative. Fra dette attività rientrano corsi di recupero, di sostegno e interventi didattici educativi integrativi che devono essere opportunamente programmati e motivati. Tali interventi devono essere approvati dal Consiglio di Classe.

ART. 13 Attività sportive. I/le docenti interessati/e programmano all'inizio dell'anno scolastico il piano delle attività sportive d'Istituto e lo sottopongono all'approvazione del Collegio Docenti.

ART. 14 Attività culturali. L'Istituto promuove la partecipazione alle attività culturali di particolare interesse educativo (quali ad es. manifestazioni teatrali, artistiche e musicali) preventivamente approvate dai competenti organi collegiali.

ART. 15 Albo docenti. È cura del/la Dirigente scolastico/a portare a conoscenza dei/delle docenti tutte le circolari e le altre comunicazioni di loro interesse, attraverso l'affissione di copia all'albo docenti e/o la loro pubblicazione nel libro degli avvisi.

ART. 16 Diritto di affissione. Gli studenti e le studentesse regolarmente iscritti/e e frequentanti l'Istituto possono affiggere comunicati o manifesti negli appositi spazi all'interno della scuola solo se autorizzati dal/la Dirigente Scolastico/a o dal/la docente vicario/a, i quali devono apporre in calce la propria firma e la data di emissione. Periodicamente, il personale non docente provvederà alla rimozione dei materiali non più attuali.

ART.17 Piano annuale delle attività. Entro il mese di settembre, il/la Dirigente scolastico/a predispone, assieme allo Staff di Direzione, il piano annuale delle attività didattiche, prevedendone le modalità operative di attuazione e i conseguenti impegni orari dei/delle docenti. Detto piano viene approvato dal Collegio Docenti e può essere modificato nel corso dell'anno per eventuali necessità sopravvenute.

ART. 18 Risarcimento danni. Gli studenti, le studentesse e/o le loro famiglie sono tenuti al risarcimento dei danni dolosamente o colposamente causati all'edificio scolastico, alle attrezzature e agli arredi della scuola, qualora sia provata la loro diretta responsabilità.

ART. 19 Sanzioni disciplinari. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica ed al recupero attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare e' personale. . Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia educativo-didattica, il Consiglio di classe può ricorrere a sanzioni per tutto un gruppo classe. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. In nessun caso può essere sanzionata, ne' direttamente ne' indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della personalità altrui. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità oltre che, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente o della studentessa, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. All'alunno/a e' sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Per quanto concerne le sanzioni disciplinari e la loro concreta applicazione si fa riferimento alla seguente tabella ed alla relativa procedura di applicazione.

PUNIZIONI DISCIPLINARI		NATURA DELLE MANCANZE	ORGANO COMPETENTE
A	Ammonizione verbale o nota scritta sul Giornale di Classe	Lievi violazioni dello Statuto o del Regolamento interno; mancanza ai doveri scolastici; negligenza abituale, ritardi/assenze non giustificate	Docenti
B	Ammonimento scritto	Violazioni dello Statuto o del Regolamento interno, reiterarsi dei casi previsti alla lettera A, fatti che turbano il regolare andamento dell'attività scolastica, danni lievi al patrimonio scolastico, utilizzo di cellulari o di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica	Dirigente scolastico
C	Sospensione fino a 15 giorni con la possibilità (in conformità all'art. 5 punto 9 dello Statuto dello Studente e della Studentessa) di convertire, su richiesta, le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica o extrascolastica (fermo restando il principio del risarcimento del danno)	Fatti gravi che turbano il regolare andamento dell'attività scolastica. Reiterarsi di casi previsti dal punto B; gravi violazioni dello Statuto o del regolamento; offese alla morale, alle religioni e alle istituzioni; oltraggio all'Istituto, al corpo docente e non docente; danni alla struttura scolastica e alle attrezzature	Consiglio di Classe
D	Esclusione dell'alunno/a da una o più attività extrascolastiche	Nel caso di sospensione o di reiterazione dei fatti descritti al punto B	Consiglio di Classe
E	Allontanamento dalla comunità scolastica superiore ai 15 giorni; esclusione dallo scrutinio finale; non ammissione all'esame di Stato	Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana Atti di violenza grave. Situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.	Consiglio di Istituto

Solo in casi eccezionali gli/le alunni/e possono essere allontanati/e dalla classe e precisamente a seguito di gravi infrazioni disciplinari da loro commesse. I/le docenti dovranno affidare gli alunni o le alunne allontanati/e dalla classe alla vigilanza momentanea di collaboratori scolastici. Tale provvedimento deve comunque essere segnalato sul registro di classe e portato urgentemente all'attenzione del coordinatore o della coordinatrice di classe o del /la dirigente scolastico/a.

Art. 20 Procedimento disciplinare Le sanzioni disciplinari sono adottate a conclusione di un procedimento articolato. E' riconosciuto in ogni caso il diritto alla difesa da parte dell'alunno/a, che può presentare le proprie ragioni verbalmente o per iscritto.

1. Ammonizione verbale : nessuna procedura particolare.
2. Nota scritta: registrata sul giornale di classe e controfirmata dal/la docente
3. Ammonimento scritto: in relazione alla natura della mancanza di cui al punto B dell'allegata tabella, il/la Dirigente scolastico/a, sentito l'insegnante che ha segnalato la mancanza, contesta l'addebito all'alunno/a. Dopo aver preso atto della giustificazione addotta dallo/a stesso/a, commina l'eventuale punizione disciplinare.
4. Sospensione sino a 15 giorni: in relazione alla natura delle mancanze di cui al punto C dell'allegata tabella, il/la Dirigente scolastico/a, sentito l'insegnante che ha segnalato la mancanza, contesta l'addebito allo/a studente/ssa. Entro breve periodo viene convocato il Consiglio di Classe

nel corso del quale l'alunno/a, alla presenza dei genitori se minorenni, giustifica il suo comportamento. Il Consiglio di Classe può prendere una decisione nel corso della stessa seduta o, se lo ritiene più opportuno, in una successiva, ma comunque entro 3 giorni. Il provvedimento adottato deve essere motivato e comunicato per iscritto alla famiglia (salvo quanto previsto dall'art. 3 punto 7 dello Statuto).

È compito del coordinatore o della coordinatrice di classe mantenere rapporti con l'alunno/a destinatario/a del provvedimento disciplinare e con i suoi genitori, al fine di facilitare il suo rientro nella comunità scolastica. Contro il provvedimento è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia entro 7 giorni.

5. Allontanamento dalla comunità scolastica superiore ai 15 giorni; esclusione dallo scrutinio finale; non ammissione all'esame di Stato. Ai sensi del DPR 21 Novembre 2007, n. 235 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento superiore a 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Con riferimento a tali fattispecie, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. Tali sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

Art. 21 Comportamenti sanzionabili A titolo semplicemente indicativo e non secondo un ordine di progressiva gravità, si propone un elenco di mancanze a fronte delle quali può essere promosso un procedimento disciplinare. Per comportamenti non espressamente indicati, si procede secondo criteri di analogia. Le principali mancanze disciplinari contemplate dal presente regolamento sono le seguenti: mancanza ai doveri scolastici, frequenza irregolare e mancata giustificazione delle assenze; ingiustificati ritardi, frequenti ed abituali; frequenti uscite anticipate; alterazioni di documenti e/o firme; mancanza di rispetto nei confronti del personale docente e non docente o dei/delle compagni/e; disturbo delle attività didattiche, violazione delle disposizioni organizzative dell'Istituto e delle norme di sicurezza; utilizzo non corretto delle strutture e del materiale scolastico; danneggiamento di materiali, locali e strutture; atteggiamenti che ostacolano, impediscono o turbano la convivenza all'interno della comunità scolastica; violenza fisica e/o psicologica; furti ed atti di vandalismo; detenzione di oggetti pericolosi; non rispetto del divieto di fumare nei locali della scuola nelle pertinenze della stessa, utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica

Art. 22 Sanzioni alternative alla sospensione In caso di delibera di sospensione da parte del consiglio di classe, è sempre prevista la possibilità di optare per una sanzione alternativa alla sospensione senza obbligo di frequenza:

- per gli/le alunni/e con età inferiore ai 17 anni, tali attività alternative vengono svolte presso l'Istituto (attività di biblioteca, di segreteria, di bidelleria, di laboratorio)
- per gli/le alunni/e con età maggiore di 17 anni, tali attività alternative potranno essere effettuate presso strutture esterne alla scuola, compatibilmente con le loro esigenze, attraverso la stipula di apposita convenzione (Casa di Riposo "S. Spirito", Servizio d'Aiuto Domiciliare (SAD) del distretto sociale di Bressanone – Centro diurno di assistenza agli anziani, altre associazioni di volontariato)

Consenso dell'interessato. L'alunno/a maggiorenne o i genitori/rappresentanti legali, in caso di alunni/e minorenni, devono esprimere il loro consenso alla sanzione alternativa. In tale caso l'attività sostitutiva diviene obbligatoria; le assenze devono essere pertanto comunicate al/la tutor interno/a o esterno/a e debitamente giustificate.

Orario

- Attività interne all'Istituto: orario di ufficio: 8,00-13,00
- Attività esterne: orario concordato con il/la tutor esterno/a

Figure di riferimento:

- Tutor: Viene individuato un/a tutor esterno/a o interno/a alla scuola, il/la quale cura l'inserimento dell'alunno/a, assegna i compiti da svolgere, compila la scheda di valutazione, mantiene i rapporti con il coordinatore o la coordinatrice di classe e con il/la dirigente scolastico/a.
- Coordinatore di classe: cura i rapporti con il/la tutor esterno e con la famiglia dell'alunno/a, favorisce il rientro in classe dell'alunno/a; informa il Consiglio di classe.

Mansioni

In caso di strutture esterne le mansioni verranno concordate dal coordinatore o dalla coordinatrice di classe con il/la tutor

Nel caso si opti per il lavoro a favore della comunità scolastica, prevalentemente l'alunno/a sarà chiamato/a ad effettuare attività di assistenza al lavoro presso la Biblioteca scolastica, dove potranno essere affidate le seguenti mansioni: foderare libri, riordinare i volumi sugli scaffali, provvedere alla manutenzione dei libri, stilare elenchi bibliografici, effettuare lavori in archivio, ecc.

In caso di necessità potranno essere effettuate anche attività di assistenza al lavoro presso la Segreteria, la Bidelleria, i Laboratori e la Palestra dell'Istituto

Valutazione:

Il periodo di lavoro è sottoposto a valutazione da parte del/la tutor, attraverso la compilazione di un'apposita scheda di valutazione, consegnata al coordinatore o alla coordinatrice di classe e presentata successivamente in sede di Consiglio di classe.

Nella valutazione dell'esperienza si tiene conto principalmente di: puntualità, precisione nell'esecuzione delle mansioni, spirito d'iniziativa, rispetto delle persone, rispetto delle regole, ecc.

Art. 23 Procedimento per la comminazione delle sanzioni amministrative relative al divieto di fumo nelle scuole

Prima di comminare l'ammenda prevista, ai sensi dell'articolo 5/bis della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, è necessario provvedere al richiamo nei confronti degli studenti e delle studentesse che contravvengono al divieto di fumo. Ciò significa, che il Dirigente Scolastico o persona delegata provvede a rilevare la non osservanza del divieto registrandola in appositi registri (vedi allegati). Nel caso di studenti minorenni una copia del verbale viene trasmessa ai genitori. La sanzione pecuniaria prevista è, pertanto, applicata solo dopo la non osservanza del divieto per due volte nell'arco dell'anno scolastico.

La possibilità del richiamo nei confronti degli studenti e delle studentesse va intesa in termini educativi e non solo punitivi.

Dopo i due richiami verbalizzati e notificati alle famiglie degli alunni minorenni, il Dirigente Scolastico o persona da lui delegata contesta la violazione al divieto di fumo ed applica le sanzioni amministrative previste dalla legge che nella fattispecie in esame, prevedono il pagamento di un importo di € 55,00 o del doppio qualora l'infrazione sia avvenuta in presenza di una donna incinta, lattanti o bambini sotto i 12 anni.

Il verbale d'accertamento delle sanzioni (vedi allegato 1) deve essere compilato in tre copie riportando il nome dell'interessato e, qualora minorenne, anche quello dei genitori.

Una copia del verbale con allegato il bollettino di versamento (sul conto corrente postale n. 138396 intestato alla Prov. Autonoma di Bolzano, Ripartizione 23- Sanità, Ufficio Igiene e salute pubblica) della sanzione pecuniaria, viene trasmesso a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno all'interessato o rispettivamente ai genitori; la seconda copia è trasmessa all'Ufficio igiene e salute pubblica mentre la terza rimane alla scuola.

L'ammenda prevista (55 o 110 € secondo i casi riscontrati) deve essere pagata entro 60 giorni dalla notificazione del verbale.

Le stesse regole valgono anche per le persone estranee e per i responsabili delle varie società che utilizzano gli ambienti scolastici per attività extrascolastiche sorprese a fumare.

Il Dirigente Scolastico o persona da lui delegata, dopo aver accertato l'identità della persona commina la sanzione prevista. Nel caso in cui l'estraneo si rifiuta di fornire le proprie generalità, il Dirigente Scolastico chiamerà le forze dell'ordine.

Qualora l'infrazione venga accertata da organi di controllo esterni, l'ammenda (da 220 a 2.200 €) verrà applicata nei confronti del dirigente scolastico o persona da lui delegata al controllo.

Dopo aver ricevuto la sanzione pecuniaria, è possibile richiedere un colloquio o inviare le proprie controdeduzioni rispetto all'infrazione commessa ad un funzionario preposto dell'Ufficio igiene e salute pubblica entro 90 giorni dall'emissione del verbale.

Nel caso in cui siano confermati i motivi della sanzione comminata, l'Ufficio igiene provvede a richiedere all'interessato il pagamento della contravvenzione.

Nel caso in cui il pagamento dovuto non sia effettuato entro i termini stabiliti ed in mancanza di comunicazioni all'Ufficio Igiene, lo stesso ufficio intimerà all'interessato di pagare una somma maggiore a quella contestata..

Entro 30 giorni dall'intimazione di pagamento può essere presentato allo stesso Ufficio un ricorso scritto sulle sorti del quale deciderà la Giunta provinciale.. La decisione può prevedere la conferma, la riduzione o l'eliminazione della sanzione. Nel caso di rigetto del ricorso, è ancora possibile, come ultima istanza, il ricorso al T.A.R.

Art. 24 Organo di garanzia L'organo di garanzia ha durata annuale ed è costituito da 7 membri: il Dirigente scolastico, 2 genitori (uno per l'IPSC e uno per il Liceo) 2 alunni (uno per l'IPSC e uno per il Liceo) e 2 insegnanti (uno per l'IPSC e uno per il Liceo). E' presieduto dal/la dirigente scolastico/a .

I membri dell'Organo di Garanzia vengono nominati dalle rispettive componenti (Collegio docenti, Comitato degli studenti e Comitato dei genitori), con sistema indiretto. Per ogni componente, in sede d'elezione, viene nominato un membro sostitutivo, che subentra in caso di incompatibilità del/la componente effettivo/a, di dimissioni o di assenza dello/a stesso/a. Qualora la sanzione sia diretta ad un alunno/a componente l'organo stesso, questi viene sostituito dal membro designato in sede di elezione come suo supplente. Si verifica incompatibilità quando l'alunno/a, il/la docente o il genitore sono parte in causa nel procedimento.

L'Organo di Garanzia si reputa validamente costituito con la presenza di almeno cinque membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, che non possono astenersi dal voto. In caso di parità di voti è decisivo il voto del/lla presidente.

All'Organo di Garanzia possono ricorrere l'alunno/a maggiorenne, i genitori o rappresentanti legali nel caso di alunno/a minorenni per impugnare le sanzioni disciplinari assunte dagli organi competenti, eccettuate le ammonizioni verbali e le note scritte sul giornale di classe.

L'Organo di Garanzia, su richiesta degli studenti, delle studentesse o di chiunque vi abbia interesse, decide anche sulle controversie relative all'applicazione dello Statuto dello Studente e della Studentessa o del regolamento interno.

Al fine di evitare l'applicazione della sanzione disciplinare, l'Organo di Garanzia convoca lo/la studente/ssa (e se minorenni anche i suoi genitori o rappresentanti legali), il coordinatore/la coordinatrice di classe o l'insegnante che ha promosso l'applicazione della sanzione disciplinare, per effettuare il tentativo obbligatorio di conciliazione. In caso d'accordo tra le parti, viene redatto verbale d'intesa con il quale il procedimento si conclude. In caso d'esito negativo del tentativo di conciliazione, l'Organo di Garanzia decide in merito al ricorso in via definitiva.

Il ricorso avverso le sanzioni disciplinari va presentato all'Organo di Garanzia entro 7 giorni dalla data di comunicazione scritta delle sanzioni. L'Organo di Garanzia decide in merito al ricorso entro 10 giorni dalla data di presentazione dello stesso.

L'esecuzione delle sanzioni disciplinari rimane sospesa fino alla scadenza del termine di ricorso stabilito dal regolamento interno o fino alla decisione dell'Organo di Garanzia nel caso di presentazione del ricorso.

Il/la Sovrintendente Scolastico/a, o un/a dirigente delegato/a, decide in via definitiva sui reclami proposti da alunni/e della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento o dello Statuto delle studentesse e degli studenti